

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N . 70 del 29/10/2020

OGGETTO: Dissesto Finanziario - Art. 258 del D. Lgs 267/2000. - Procedura semplificata. - Crediti privilegiati da lavoro dipendente. - Istanza prot. n. **14101** del **16/10/2018** - sig.ra **MAZZÀ Amelia** (fasc. n. **140**). - Non ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 14:00 nella sede municipale del Comune di Caulonia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia, nominata con D.P.R. del 12/7/ 2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE/ASSENTE
DR. CATERINA PAOLA ROMANÒ	PRESIDENTE	Si
DR. MASSIMILIANO PENSABENE	COMPONENTE	Si
DR. FILIPPO POSTORINO	COMPONENTE	Si

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Caulonia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;

- che, con D.P.R. in data 12/07/ 2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 20/07/2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: dott.ssa Caterina Paola Romanò, dott. Massimiliano Pensabene e dott. Filippo Postorino;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, la C.S.L. in data 23/07/2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Caulonia, così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2 del D.L.gs. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 7 del 10/02/2020 con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. 267/2000 chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che con delibera n. 57 del 06/03/2020 la Giunta Comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata.

VISTI:

- l'art. 258 del T.U.E.L. che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- . comma 2: *“L'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*;
- . comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
- . comma 4: *“L'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;
- . comma 7: *“ E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;

- il titolo VIII, capi II e III del T.U.E.L.;

- la Legge costituzionale n.3 del 18/10/2001;

- il D.P.R. n.378 del 24/08/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n.28/97 FL del 14-11-1997;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 05/05/2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;

DATO ATTO che al primo posto nell'ordine di priorità risultano i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente da esitare con priorità rispetto ai crediti chirografari e al 100% dell'importo richiesto ed ammesso alla massa passiva ;

CONSIDERATO che è stato formato l'elenco dei crediti privilegiati (crediti da lavoro dipendente) secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

VISTA l'istanza sotto indicata riguardante la sig.ra **MAZZÀ Amelia** – già dipendente del Comune di Caulonia - di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del comune di Caulonia per il seguente credito:

N. FASCICOLO	N. PROT. e DATA ISTANZA	TITOLO DEL CREDITO	IMPORTO LORDO	ANNO DI RIFERIMENTO
n. 140	14101 del 16/10/2018	Indennità di rischio/disagio	€ 537,75	2017
		Indennità di responsabilità	€ 2.000,00	2017
TOTALE			€ 2.537,75	

VISTE le note - agli atti prot. 7079 del 10/06/2020 e prot. n. 11264 del 07/09/2020 -, con le quali il Segretario Comunale dr.ssa Diana Maria Rosa ha superiormente attestato che il C.C.D.I. normativo ed economico del personale degli Enti Locali non risulta stipulato rispettivamente né per il 2017 né per il 2016;

VISTA l'iniziale attestazione, prot. n. 9031 in data 14/07/2020, resa, ai sensi dell'art. 254 comma 4 del T.U.E.L., dagli Uffici comunali:

- 1) di rigetto della pretesa creditoria, per euro **537,75**, quale **indennità di rischio/disagio 2017**, in quanto trattasi di credito non liquido ed esigibile per mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017.
- 2) di rigetto della pretesa creditoria, per euro **2.000,00**, quale **indennità di responsabilità 2017** in quanto trattasi di credito non liquido ed esigibile per mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017;

DATO ATTO che, con nota agli atti prot. n. 9810 del 30/07/2020 - della cui notifica è stato incaricato il responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Caulonia – è stato comunicato all'istante il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L.241/1990, assegnando alla stessa il termine di giorni 10 per eventuali osservazioni scritte;

VISTE le osservazioni scritte, datate 07/09/2020 ed acquisite al protocollo n. 11517 del 10/09/2020, con le quali la sig. **MAZZÀ Amelia**, “... con riferimento alla comunicazione del 30 luglio 2020 prot. n° 9810, fasc. n. 140 ...” ha evidenziato quanto segue:

«...»

In ordine all'indennità di responsabilità, si osserva come l'art. 8 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, al comma 7 preveda che i contratti collettivi integrativi “conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi” ...

...

Deve, pertanto, desumersi che la mancata sottoscrizione del CCDI per l'anno 2017 non può in alcun modo ritenersi ostativa all'accoglimento dell'istanza di ammissione al passivo di cui si discute, in quanto deve ritenersi ultrattivamente vigente il CCDI del personale dipendente degli enti locali per l'anno 2016, sottoscritto in data 25.10.2016 ...

...

Medesima argomentazione deve farsi valere con riferimento all'indennità di disagio ...

Se ne deve pertanto concludere che, anche con riferimento all'indennità di disagio, deve ritenersi applicabile il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente degli enti locali per l'anno 2016, stipulato in data 25.10.2016.

Per quanto sopra argomentato, i crediti ... sono da considerarsi liquidi ed esigibili.

...

...»;

RILEVATO che questa Commissione, in considerazione che l'interessata era assegnata, a suo tempo, all'Area Economico-Finanziaria dell'Ente, ha chiesto nuova attestazione, ai sensi dell'art. 254 comma 4 del T.U.E.L., alla dr.ssa Mercuri Clara, n. q. di Responsabile di quest'ultima Area, richiamando le note - agli atti prot. 7079 del 10/06/2020 e prot. n. 11264 del 07/09/2020 -, con le quali il Segretario Comunale dr.ssa Diana Maria Rosa ha superiormente attestato che il CCDI in questione non risulta stipulato rispettivamente né per il 2017 né per il 2016;

VISTA la nota prot. g. n. 11488 – prot. ufficio n. 265 del 10/09/2020, con la quale la dr.ssa Mercuri Clara, nella qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ha “ ... attestato che il credito vantato dalla signora Mazzà Amelia è certo, liquido ed esigibile in quanto: in mancanza della stipulazione del CCDI 2017 ha efficacia il CCDI 2016, siglato il 25/10/2016, recepito con delibera GM n. 325 del 7/11/2016, come disposto dall'art. 8, comma 7, del CCNL del personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018 ...”;

VISTA la nota prot. n. 11864 datata 17/09/2020, con cui questa Commissione (nel ribadire alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, che, contrariamente a quanto dalla medesima attestato con la suddetta nota del 10/09/2020, il Segretario Generale, dr.ssa Diana Maria Rosa Diana, con nota prot. n. 11264 del 07/09/2020, ha già superiormente certificato “... che il CCDI 2016 non sia stato stipulato, a seguito della delibera GM 325 del 07/11/2016, da Presidente della delegazione trattante e le OO.SS. e/o RSU.”) ha chiesto alla stessa dr.ssa Mercuri Clara di comunicare se il credito vantato, si ribadisce in assenza di CCDI 2017 (come anche del CCDI 2016) sia certo, liquido ed esigibile;

VISTA la nuova attestazione - agli atti prot. g. 12182/prot. uff. n. 391 del 24/09/2020, resa ai sensi dell'art. 254 comma 4 del T.U.E.L., con la quale la dr.ssa Mercuri Clara, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ha dichiarato che “... il credito vantato dalla sig.ra Mazzà Amelia di € 2.537,75 per indennità di responsabilità ed indennità di disagio anno 2017 non è certo, liquido ed

esigibile.”, sempre per mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2017 come anche di quello del 2016;

DATO ATTO che, con nota agli atti prot. n. 12489 in data 01/10/2020 - inviata all’istante con raccomandata a./r. dalla medesima ricevuta in data 08/10/2020 - è stato comunicato alla sig.ra **MAZZÀ Amelia**, ex art. 10 bis L.241/1990, che, in esito all’ulteriore istruttoria condotta per il tramite della competente Area Economico-Finanziaria, il relativo credito richiesto continua a non riunire i requisiti di legge per essere inserito nella massa passiva di questo dissesto, per gli stessi motivi già comunicati con il precedente preavviso di rigetto prot. n. 9810 del 30/07/2020, assegnando all’interessata un aggiuntivo periodo di dieci giorni per fornire nuove osservazioni scritte;

RILEVATO quanto segue, in merito al contenuto delle osservazioni scritte datate 07/09/2020 ed acquisite al protocollo n. 11517 del 10/09/2020:

- preliminarmente, si rappresenta che contrariamente a quanto asserito dall’istante, il C.C.D.I. in questione non risulta stipulato né per il 2016 né per il 2017, giusta attestazioni del Segretario Comunale dr.ssa Diana Maria Rosa - agli atti prot. 7079 del 10/06/2020 e prot. n. 11264 del 07/09/2020;
- la fonte normativa va rintracciata nella disciplina di cui al C.C.N.L. 14/09/2000 art. 37 e ss.;
- il legislatore (art.2, comma 3 e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta, dunque, di una precisa riserva di contrattazione;
- secondo l’orientamento consolidato dell’ARAN, peraltro ribadito nei pareri delle Corti dei Conti Regionali, in mancanza dell’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del C.C.N.L. dell’1/04/1999, non può procedersi all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato;

RITENUTO, pertanto che, con riferimento all’indennità *de qua*, in adesione all’orientamento consolidato dell’ARAN e ribadito nei pareri delle Corti dei Conti, in mancanza dell’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del CCNL dell’1/04/1999, l’Ente non possa procedere all’effettiva erogazione dei compensi accessori in questione al personale interessato;

DATO ATTO, in relazione all’ulteriore preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L. 241/1990 - prot. n. 12489 in data 01/10/2020 -, che:

- nel termine fissato non sono pervenute nuove osservazioni da parte dell’istante giusta attestazione del Responsabile Ufficio Protocollo del comune di Caulonia agli atti prot. 13985 del 29/10/2020;
- l’interessata non ha inteso offrire in questa sede ulteriori validi elementi a supporto della sua richiesta, confermando, in tal modo, implicitamente, la valutazione negativa espressa da questa Commissione;

RITENUTO, pertanto, di non poter accogliere le predette osservazioni presentate dalla sig.ra **MAZZÀ Amelia** in data 07/09/2020, per le ragioni sopra riportate e per l'effetto non ammettere la relativa istanza alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia;

con voti unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di non ammettere alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune Caulonia l'istanza della sig.ra **MAZZÀ Amelia**, per le voci di credito si seguito indicate:

N. FASCICOLO	N. PROT. e DATA Istanza	TITOLO DEL CREDITO	IMPORTO LORDO	ANNO DI RIFERIMENTO
n. 140	14101 del 16/10/2018	Indennità di rischio/disagio	€ 537,75	2017
		Indennità di responsabilità	€ 2.000,00	2017
TOTALE			€ 2.537,75	

per mancanza del titolo giuridico rappresentato dalla mancata sottoscrizione del C.C.D.I. anno 2017 (come anche del C.C.D.I. del 2016), giusta attestazione del dr.ssa Mercuri Clara, nella qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - agli atti prot. g. 12182/prot. uff. n. 391 del 24/09/2020 - in premessa indicata e da intendersi qui integralmente richiamata;

3. Di notificare, a cura del Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Caulonia, copia del presente atto all'istante, con l'avvertenza che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. 38/2011, convertito con la L. 111/2011), rispettivamente entro il termine di 60 o di 120 giorni dall'avvenuta notifica;
4. La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24/08/1993 n. 378, verrà pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e sul sito istituzionale dell'Ente.

%

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

Il Presidente

F.to DR. MASSIMILIAMO PENSABENE

F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO'

F.to DR. FILIPPO POSTORINO

Prot. N° 14009 29 OTT 2020

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Data... 29 OTT 2020

Il Messo Comunale

[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 29 OTT 2020



IL PRESIDENTE
Dr Caterina Paola Romanò

[Handwritten signature]